



REGIONE MARCHE
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE FORESTAZIONE E POLITICHE VENATORIE - SDA AP/FM

AIUTI AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 3, DEL D.LGS. 102/2004 E SS. MM E II.
INTERVENTI PER FAVORIRE LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA DELLE IMPRESE AGRICOLE
DANNEGGIATE DA CALAMITÀ NATURALI.

misura di aiuto di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 102/2004: Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva - aiuti concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 15 dicembre 2022.

Obiettivi: favorire la ripresa dell'attività produttiva attraverso il sostegno di interventi per il ripristino delle strutture, degli impianti e delle scorte aziendali danneggiate da calamità.

Destinatari dell'avviso: imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile o cooperative che svolgono attività di produzione agricola danneggiate dall'evento.

Evento: alluvione dal 16 al 18 maggio 2023 (Decreto MASAF 12 settembre 2023 - GU n. 222 del 22/09/2023).

Dotazione finanziaria assegnata: La dotazione finanziaria verrà stabilita con atto del MASAF in relazione al riparto delle risorse disponibili ai sensi del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ss. mm. e ii e del D.L. N. 61/2023, art. 12, convertito con modificazioni con L. n.100/2023.

Scadenza per la presentazione delle domande: entro il 06 novembre 2023, ore 23.59, termine perentorio.

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Gianni Fermanelli
Tel. 071-806.3887

Indirizzo e-mail: gianni.fermanelli@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	4
2. Obiettivi e finalità	6
3. Ambito territoriale	6
4. Dotazione finanziaria	6
5. Descrizione del tipo di intervento	7
5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto	7
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	7
5.1.2 <i>Requisiti dell'impresa richiedente</i>	7
5.1.3 <i>Requisiti del progetto</i>	8
5.2 Descrizione del tipo d'intervento	8
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili	8
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i>	8
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i>	10
5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto	11
5.5 Criteri di concessione ed erogazione	11
6. Fase di ammissibilità	11
6.1 Presentazione della domanda di aiuto	11
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	11
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	13
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda di aiuto a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti</i>	13
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	14
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto	16
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	16
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	16
6.2.3 <i>Richiesta di riesame</i>	17
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione dell'elenco domande ammissibili</i>	17
6.2.5 <i>Pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse e comunicazione di finanziabilità</i>	17
7. Fase di realizzazione e pagamento	18
7.1 Variazioni progettuali	18
▪ <i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i>	18
▪ <i>Documentazione da allegare alla variante</i>	19

▪	<i>Istruttoria delle domande</i>	19
7.2	Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali	19
7.3	Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)	20
▪	<i>Presentazione delle domande (di pagamento di acconto su SAL)</i>	20
▪	<i>Istruttoria delle domande (di pagamento di acconto su SAL)</i>	21
7.4	Domanda di pagamento di saldo	22
▪	<i>Presentazione delle domande (di pagamento di saldo)</i>	22
▪	<i>Istruttoria delle domande (di pagamento di saldo)</i>	23
▪	<i>Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.</i>	23
7.5	Impegni dei richiedenti	24
7.6	Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	24
7.7	Informativa trattamento dati personali e pubblicità	25

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore (OP) per la Regione Marche.

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di aiuto risulta finanziabile, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto dell'aiuto.

CALAMITÀ NATURALI: i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale.

CANTIERABILITÀ: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, sono corredate dai titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, SCIA e similari, permessi, pareri, nulla osta, ecc.).

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale del soggetto beneficiario da indicare in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA MISURA (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale della misura di aiuto.

CONTO CORRENTE DEDICATO: conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario e utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di aiuto e per ricevere il relativo contributo e presente nel fascicolo aziendale.

DANNI ALLE STRUTTURE, IMPINATI E SCORTE: si intendono i danni da calamità riconosciuta dal MASAF (Ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste) con specifico decreto ministeriale e i cui interventi di riparazione, demolizione e ricostruzione e ristoro sono finanziabili ai sensi dell'art. 2 del DM 419026 del 11/08/2023.

DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE L'AIUTO: provvedimento del dirigente della Giunta regionale delle Marche competente nelle misure di aiuto previste dal d.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii. con il quale viene approvata la concessione del contributo ai beneficiari di domande ammissibili all'aiuto.

DOMANDA DI AIUTO: domanda di aiuto per gli interventi compensativi del d.lgs 102/2004 e ss.mm. e ii.

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.

DOMICILIO DIGITALE: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale la P. A. effettuerà ogni comunicazione al richiedente inerente il procedimento. (art. 17 l. r. 3/2015).

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe agricola, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione, in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali;

FSN: Fondo di solidarietà nazionale di cui la d.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii.

FORNITORI IN CONCORRENZA: Nella presentazione dei preventivi al fine della dimostrazione della congruità del prezzo del bene proposta a finanziamento, il beneficiario, nei casi previsti dall'avviso, dovrà avere cura di individuare l'offerta tra più fornitori (almeno in numero di 3) che risultino in concorrenza tra loro, ovvero che:

- 1) abbiano diversa P. Iva, diversa sede legale ed operativa;
- 2) non abbiano nella compagine sociale gli stessi soggetti;
- 3) non risultino gli stessi nominativi tra i soggetti aventi poteri decisionali.

Tutte le informazioni sopra riportate sono disponibili consultando il portale Telemaco della CCIAA.

La richiesta e la consegna dei preventivi di spesa deve essere effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC).

Il confronto tra più fornitori risulta soddisfatto anche quando sia stata inviata ad almeno tre fornitori la richiesta di preventivo tramite PEC ma non tutti gli operatori economici hanno trasmesso l'offerta.

IMPRESA IN DIFFICOLTA': l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze²

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

Il Reg. (UE) n. 2022/2472, alla lett. f), punto 5 dell'art. 1 dispone che gli aiuti "per ovviare ai danni arrecati da calamità in conformità all'art. 37 (ndr: *del medesimo regolamento*)" sono concedibili alle imprese in difficoltà.

PMI o micro, piccole e medie imprese: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022. È da considerarsi "media" un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (il totale di bilancio corrisponde al totale dell'attivo patrimoniale di bilancio). È definita "piccola" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato o un totale

e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

² Il Reg. (UE) 2022/2472 all'art. 2, punto 59) stabilisce che la definizione (integrale) di impresa in difficoltà sia quella all'art. 2, punto 18, del Reg. (UE) n. 651/2014.

di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. È definita "micro impresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA: produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti (ex art. 2, p. 44 del Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022).

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di aiuto.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA): la struttura decentrata agricoltura territorialmente competente per la presa in carico delle domande, che assicura le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

2. Obiettivi e finalità

Al fine della ripresa economica e produttiva, ai sensi dell'articolo 12 del DL 61/2023, convertito con modificazioni con l. 100/20235, sono concessi aiuti alle P.M.I. o micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria in caso di danni alle strutture, agli impianti produttivi e alle scorte aziendali causati da calamità.

3. Ambito territoriale

Per le piogge alluvionali dei giorni 16-18 maggio 2023 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con Decreto MASAF 12 settembre 2023 (GU n. 222 del 22/09/2023), ha dichiarato, per i alcuni comuni della provincia di Pesaro Urbino, l'esistenza del carattere di calamità per la quale possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con le modalità previste dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modifiche, con Legge 31 luglio 2023, n. 100.

Ai fini del presente avviso i territori dove possono trovare applicazione le misure di aiuto sono i seguenti Comuni della Regione Marche.

Prov.	Comuni
PU	Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino

4. Dotazione finanziaria

La disponibilità finanziaria per l'attuazione degli interventi in questione sarà definita, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modifiche, con Legge 31 luglio 2023, n. 100.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei requisiti previsti per i soggetti richiedenti o per il progetto determina l'inammissibilità all'aiuto o la decadenza parziale o totale della domanda di aiuto.

5.1.1 *Requisiti del soggetto richiedente*

Il richiedente deve essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c. singolo o associato o cooperativa che svolge attività di produzione agricola.

5.1.2 *Requisiti dell'impresa richiedente*

Al momento della domanda il richiedente deve:

1. essere in possesso di Partita Iva, iscritta al registro delle imprese della Camera di commercio industria agricoltura e artigianato con codice ATECO agricolo;
2. essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale di cui al dpr 503/99 e ss. mm. e ii);
3. rientrare nella categoria delle PMI e microimprese di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 15 dicembre 2022;
4. non essere soggetto destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
5. avere la disponibilità delle superfici agricole e delle strutture danneggiate.
La disponibilità deve risultare da:
 - a) titolo di proprietà;
 - b) titolo di usufrutto;
 - c) contratto di affitto scritto e registrato;
 - d) un atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione;
 - e) comodato, stipulato in forma scritta, e registrato;
 - f) concessione demaniale o altro titolo ad intervenire su aree demaniali o non in possesso dell'impresa;
 - g) altro titolo riportato nel Fascicolo aziendale dell'anno dell'evento.

La disponibilità deve essere garantita per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto.

Non verranno prese in considerazione altre forme di disponibilità al di fuori di quelle sopra menzionate.

I requisiti di cui al n. 1, 2, 3, e 5 devono essere posseduti con decorrenza antecedente alla data dell'evento eccezionale.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto o di comodato pro quota.

Nel caso di interventi su superfici e fabbricati condotti in affitto e/o comodato e/o altre forme qualora non già previsto nel contratto stesso, è necessario il consenso al ripristino del potenziale produttivo, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del proprietario, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR del dpr 445/2000.

Tutti i dati e le informazioni saranno desunti dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate in tutte le sezioni e validate prima della presentazione della domanda di adesione, in particolare dal fascicolo aziendale AGEA, dalla Banca Dati Nazionale dalla registrazione macchine agricole o altre banche dati presenti nel SIAR. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.3 Requisiti del progetto

Il progetto deve quantificare il fabbisogno di spesa per il ripristino di strutture aziendali, quali immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione, danneggiati dall'evento.

5.2 Descrizione del tipo d'intervento

Sono ammissibili agli aiuti di cui all'art. 5, comma 3, del D. lgs 102/2004 i seguenti interventi:

1. ripristino funzionale delle strutture aziendali ossia degli immobili³ utilizzati per la produzione agricola, danneggiati dalla calamità, mediante interventi di **riparazione** e rimessa in efficienza di quanto preesistente;
2. ripristino delle strutture aziendali ossia degli immobili utilizzati per la produzione agricola, distrutti dalla calamità, mediante interventi di **demolizione e ricostruzione**. In questo caso la spesa è ammissibile nel limite della diminuzione del valore equo di mercato, ossia della differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento avverso;
3. riparazione di attrezzature e macchinari, danneggiati dalla calamità. È consentito anche il riacquisto con spesa ammissibile nel limite della diminuzione del valore equo di mercato, ossia della differenza tra il valore dei macchinari e delle attrezzature immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento avverso;
4. ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato o distrutto in conseguenza della calamità. È compreso il riacquisto delle scorte distrutte dall'evento, funzionali alla produzione agricola, compresi i capi zootecnici da riproduzione.

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1 Spese ammissibili

La concessione ed erogazione degli aiuti deve risultare conforme alle norme sugli aiuti di stato ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea di cui al Reg. (UE) n. 2022/2472 o ss. mm. e ii.

Sono ammissibili all'aiuto le spese relative a:

- a) realizzazione degli interventi di cui alle tipologie del paragrafo 5.2 del presente atto necessari a ripristinare le strutture, le scorte e gli impianti aziendali danneggiati;
- b) onorari per perizia, progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo delle opere edili.

Tutte le spese di cui ai punti precedenti sono ammissibili all'aiuto se effettuate a partire dal giorno successivo dell'evento dannoso.

Tutte le spese riconducibili al punto b) di cui sopra sono considerate spese generali e sono finanziabili nel limite massimo complessivo del 10% del costo degli interventi di cui al punto a). Entro tale limite sono inclusi anche gli oneri dovuti per le prestazioni professionali se versati dal beneficiario dell'aiuto.

³ Ai sensi del DM 419026 del 11/08/2023, art. 1, comma 3, lett. a) per "immobile ad uso produttivo" si intende "**l'edificio e/o il manufatto dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche più unità immobiliari al cui interno operano imprese di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto utilizzato a fini produttivi alla data delle calamità**".

L'importo relativo alle spese generali non può superare i limiti previsti dal prezzario regionale di cui alla DGR 799 del 29/06/2020, DGR 1138 del 27/09/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora in esso identificabili.

I costi unitari delle lavorazioni e dei riacquisti saranno desunti dai valori delle voci di costo presenti nel Prezzario regionale approvato con DGR n. 647 del 03/06/2020 e ss. mm. e ii. o nel Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici vigente al momento della redazione della domanda o relativa analisi prezzi. Nel caso di assenza completa del bene/intervento nei suddetti prezzari, si può ricorrere al sistema di valutazione di fornitori in concorrenza (cfr. definizioni), salvo i casi di lavori o acquisti definiti con perizia asseverata/giurata o già effettuati al momento della presentazione della domanda che vanno dettagliati con computi metrici e/o fatture di acquisto (o altri documenti fiscalmente validi).

Nei progetti di ripristino delle strutture e impianti aziendali danneggiati sono ammissibili gli effettivi costi per la demolizione, lo sgombero e lo smaltimento dei materiali residuali e delle carcasse degli animali dell'allevamento, purché eseguiti nel rispetto delle normative vigenti.

Le strutture produttive, le macchine e le attrezzature sono ammissibili solo se al momento dell'evento risultavano effettivamente utilizzate e funzionali al settore della produzione primaria, con riferimento specifico ai cicli produttivi dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

I fabbricati strumentali all'attività agricola sono ammissibili solo nel caso in cui siano ubicati in zona territoriale omogenea di cui alla lettera E) dell'art. 2 del D.M. 2/4/68 n. 1444, secondo quanto previsto dallo strumento urbanistico generale (Piano regolatore generale o Piano di Fabbricazione) approvato ai sensi della normativa vigente, ovvero, nelle zone destinate esclusivamente all'agricoltura dai suddetti atti urbanistici comunali, anche se non classificate come zone "E" di cui sopra.

Nel caso degli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al punto n. 2 del parag. 5.2 del presente atto e nel caso di riacquisto di attrezzature e macchinari di cui al punto n. 3 sempre parag. 5.2 del presente atto, occorre determinare la diminuzione del valore equo di mercato causata dall'avversità, ossia la differenza tra il valore delle strutture o delle attrezzature e macchinari immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale, **tramite apposita perizia giurata (all. 1).**

La quantificazione del fabbisogno di spesa va effettuato:

1. sulla base di un progetto redatto da un professionista abilitato come precisato nella sezione relativa alla domanda, nel caso si tratti di opere edili per la riparazione di strutture e impianti aziendali o della loro demolizione/ricostruzione;
2. sulla base di preventivi di fornitori in concorrenza (cfr. definizioni) nel caso di riparazione di mezzi e attrezzature o riacquisti di scorte aziendali salvo il caso di interventi già effettuati dove può essere utilizzata la documentazione fiscale probante l'esecuzione della lavorazione, la riparazione o l'acquisto del materiale;
3. sulla base di una quantificazione in relazione a prezzi o analisi prezzo effettuati con i prezzari regionali.

Per l'eventuale riacquisto del bestiame deceduto, la spesa ammissibile non potrà essere superiore ai prezzi pubblicati da Ismea sul sito <https://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4484> (ISMEA pubblica i valori medi validi ai fini dei rimborsi degli animali abbattuti, ai sensi della legge 2/6/1988 n. 218 - Decreto 20/7/1989 n. 298 e Decreto 19/8/1996 n. 587). Se l'acquisto è stato effettuato il riferimento di prezzo è quello della data di acquisto riportata nel documento fiscale se invece si propone l'acquisto in domanda il prezzo è riferito alla data di redazione/presentazione della domanda di aiuto.

L'IVA NON è spesa ammissibile.

La spesa per il ripristino è ammessa solo nei limiti della capacità produttiva esistente al momento dell'evento avverso.

Contributi in natura: possono essere ammessi contributi in natura in caso di esecuzione diretta di lavori, per i quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato, da fatture o documenti di valore probatorio equivalente qualora siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- ✓ Al termine dell'operazione, l'aiuto pubblico che comprende contributi in natura non superi il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura. Es.: $A \leq (B - C)$ dove:
A = (Contributo pubblico totale);
B = (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata);
C = (Costo del materiale e delle prestazioni in natura).
Nel caso in cui il contributo pubblico totale superi la differenza tra l'importo totale degli investimenti ammessi e l'importo delle prestazioni volontarie non retribuite, verrà ridotto il contributo pubblico totale fino al soddisfacimento del requisito in questione.
- ✓ il valore attribuito ai contributi in natura non superi i costi generalmente accertati sul mercato;
- ✓ il valore e la fornitura dei contributi possano essere valutati e verificati in modo oggettivo;
- ✓ limitatamente ai lavori di carattere agronomico quali la raccolta/trasporto/accumulo del materiale esondato, la sistemazione dei terreni allagati, la regimazione idraulica, le recinzioni prive di cordoli in muratura, le opere e linee fisse di irrigazione;
- ✓ se eseguiti direttamente dagli imprenditori agricoli con manodopera familiare o dipendente, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale agricolo e realizzati attraverso i mezzi in dotazione dell'impresa, desumibile dall'anagrafe macchine di SIAR per l'assegnazione di carburante agricolo (D.M. 14/12/2001 N. 454), o mediante noleggio degli stessi, da comprovarsi con idonea fattura;
- ✓ se richiesti e identificati nella domanda di aiuto o eventuale variante.

Il mancato rispetto anche di uno dei requisiti sopra riportati comporterà il non riconoscimento della spesa dei contributi in natura.

5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse agli aiuti del presente avviso le seguenti voci di spesa:

- a) Imposte, compresa l'IVA, oneri e tasse qualora non diversamente specificato nei punti precedenti;
- b) acquisto di terreni e fabbricati;
- c) interventi su fabbricati ad uso abitativo;
- d) acquisto di diritti di produzione agricola;
- e) costi non connessi al ripristino della potenzialità produttiva;
- f) acquisto di piante annuali e biennali e loro messa a dimora;
- g) indennizzi dovuti alla sospensione dell'attività e alla perdita di reddito a causa dell'evento avverso;
- h) interventi destinati a ripristinare strutture, impianti e scorte, per danni non dovuti all'evento avverso riconosciuto con Decreto MASAF 12 settembre 2023 (GU n. 222 del 22/09/2023);
- i) ripristino di edifici, manufatti rurali ed accessori completamente privi delle autorizzazioni edilizie e urbanistiche se dovute;
- j) interventi di manutenzione ordinaria;
- k) interventi in territori extra-regionali e al di fuori dell'area delimitata con decreto ministeriale;
- l) interessi passivi e indennizzi per danni cagionati a terzi nel corso di realizzazione degli interventi di ripristino;
- m) interventi avviati anteriormente alla data dell'evento atmosferico.

5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

L'aiuto di cui all'art. 5, comma 3, del D. lgs 102/2004, sotto forma di contributo in conto capitale, ha una intensità massima dell'80% dei costi ammissibili effettivi elevato al 90% nelle zone svantaggiate di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (vedi <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Psr-2014-2020/Zone-di-intervento#Zone-svantaggiate>).

Gli aiuti e gli altri eventuali pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo per i danni di cui all'art. 5, comma 3, del D. lgs 102/2004, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione europea o in virtù di polizze assicurative, devono essere contenuti nei limiti di cui al primo capoverso del presente paragrafo.

L'aiuto è concesso nelle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di Stato. Gli aiuti sono concessi e liquidati previa registrazione sul Registro Nazionale degli aiuti di stato ovvero sul SIAN ai sensi del DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni".

5.5 Criteri di concessione ed erogazione

Non sono previsti criteri di priorità per l'aiuto alle domande. Per l'erogazione degli aiuti di cui all'art. 5, comma 3, del D. lgs 102/2004, in applicazione del principio di solidarietà, nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti per tutte le domande ammesse si provvederà alla riduzione proporzionale degli aiuti (par. 6.2.4).

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di aiuto

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata esclusivamente tramite SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

1. **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda;
2. **caricamento su SIAR** degli allegati;
3. **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante dispositivo per la firma digitale qualificata, rilasciata da apposito soggetto certificatore in ambito digitale (CA - Certification Authority) accreditato da AGID (RA - Registration Authority⁴); è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità della modalità di firma scelta con il sistema SIAR.

Non saranno accolte domande presentate con altre modalità di trasmissione.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati.

⁴ Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso

Il richiedente può presentare una sola domanda per la presente tipologia di aiuti.

Oltre ai dati identificativi del richiedente, la domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- di aver preso visione delle disposizioni dell'avviso pubblico e di accettarle;
- di essere a conoscenza che la domanda potrà essere accolta a condizione dell'effettivo riparto e assegnazione alla Regione Marche delle risorse finanziarie destinate allo scopo ai sensi del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modifiche, con Legge 31 luglio 2023, n. 100;
- di avere costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
- che l'impresa, con decorrenza antecedente alla data dell'evento eccezionale, ha i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, ha un numero di Partita IVA attribuito con codice attività agricola, è iscritta alla Camera di Commercio (CCIAA) con codici Ateco agricoli, è iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (detiene un fascicolo aziendale validato);
- che l'impresa condotta corrisponde, per fatturato e numero di occupati, alla definizione di microimprese/piccole/medie imprese (PMI) come riportata nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472;
- che l'impresa non è soggetto destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- di essere consapevole che la percentuale di indennizzo non potrà superare l'80%, o il 90% nel caso di aziende ubicate in zone soggette a vincoli naturali, dell'importo del danno richiesto con la presente domanda e che è comunque subordinata alle disponibilità economiche trasferite alla Regione;
- che i dati riportati nella domanda e negli allegati sono rappresentazione fedele della situazione reale e fiscale dell'impresa agricola;
- che le strutture o i beni aziendali, oggetto della domanda di aiuto, erano utilizzati al momento dell'evento atmosferico eccezionale ai fini della produzione agricola;
- che sussiste il nesso di causalità tra evento calamitoso (alluvione 16-18 maggio 2023) e danno occorso all'impresa agricola per il quale si chiede l'aiuto;
- di esonerare l'amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione degli interventi;
- che per i medesimi interventi
 - a. è stata presentata altra domanda di aiuto, oppure
 - b. non è stata presentata altra domanda di aiuto;
- di
 - a. non aver stipulato polizza/e assicurativa/e o aderito Fondi mutualistici, anche non agevolate/i dal contributo pubblico, in relazione alle strutture e ai beni della domanda presentata, oppure
 - b. di aver stipulato polizza/e assicurativa/e o aderito Fondi mutualistici, anche non agevolate/i dal contributo pubblico, presentata denuncia di sinistro e definito l'ammontare di indennizzo riportato in domanda in relazione alle strutture e ai beni oggetto di intervento;
- che non sussistono le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- di assumere gli impegni vincolativi previsti per l'erogazione degli aiuti;

- di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all'art. 33 del decreto 228/2001, che prevede l'obbligo per gli organismi pagatori di sospendere le erogazioni nei confronti dei beneficiari per i quali siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo notizie di indebiti percepimenti;
- di essere a conoscenza e di rispettare le disposizioni dall'art. 3, comma 5 bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, che prevede il pagamento solo tramite c/c bancario o postale pena la decadenza della domanda;
- di essere a conoscenza che le concessioni e le erogazioni degli aiuti richiesti in domanda sono effettuate tenendo conto delle dovute riduzioni di legge (anomalie sulla regolarità contributiva dell'impresa, all'applicazione della ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28, c. 2, D.P.R. 600/1973, ecc...).

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di aiuto può essere presentata fino al giorno **06 Novembre 2023 ore 23.59**, termine perentorio. La domanda deve essere corredata della documentazione richiesta dal presente avviso al paragrafo 6.1.3.

Il richiedente può presentare una sola domanda.

Saranno dichiarate inammissibili:

1. le domande presentate oltre il termine di scadenza;
2. le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto espressamente delegato o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. relazione tecnico economica con quantificazione del danno, definizione degli investimenti di ripristino del potenziale produttivo. La relazione può essere riportata in alternativa nelle sezioni della domanda senza necessità di un apposito allegato;
- b. per gli interventi edilizi e impiantistici un progetto con:
 - a) relazione tecnica, a cura del professionista abilitato, che, per le strutture oggetto di intervento, anche con il supporto di documentazione fotografica,
 - i) dia prova del nesso di causalità tra il danno occorso e l'evento atmosferico eccezionale,
 - ii) dia prova che, al momento dell'evento, il fabbricato era autorizzato secondo le norme edilizie e urbanistiche vigenti,
 - iii) specifici sinteticamente le opere che caratterizzano il progetto definito almeno in via preliminare, e
 - iv) definisca i titoli abilitativi necessari all'esecuzione;
 - b) quantificazione del costo dell'intervento con computo metrico estimativo;
 - c) Elaborati grafici di progetto;
 - d) Cronoprogramma degli interventi;
- c. eventuale perizia giurata che determini la diminuzione del valore equo di mercato causata della calamità, ossia della differenza tra il valore dei beni (strutture, macchinari, attrezzature, ecc..) immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale nei soli casi di demolizione e ricostruzione di beni immobili e nei casi di demolizione e riacquisto di macchine e attrezzature (allegato 1);

- d. nel caso di riparazione di attrezzature e macchinari, danneggiati dall'evento atmosferico, preventivi di fornitori in concorrenza (cfr definizioni). Per gli interventi già eseguiti al momento della domanda allegare copia della documentazione fiscale rilasciata per il pagamento della riparazione;
- e. nel caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato o distrutto in conseguenza dell'evento avverso tramite riacquisto (di mezzi tecnici, sementi, ecc..), preventivi di fornitori in concorrenza (cfr definizioni). Per gli acquisti già eseguiti al momento della domanda basta allegare copia della documentazione fiscale rilasciata dal venditore;
- f. atto deliberativo, per le imprese amministrate da organi collegiali, da cui risulti l'approvazione del progetto, l'assunzione dell'onere finanziario derivante e il mandato al rappresentante legale alla presentazione della domanda e all'assunzione degli obblighi e impegni derivanti;
- g. se del caso, dichiarazione sostitutiva di assenso del proprietario all'esecuzione dei lavori.

La documentazione non prodotta in modo coerente alle disposizioni del presente avviso, entro la scadenza dei tempi dati con la richiesta di integrazione, determina la non ammissibilità parziale o totale della domanda.

I pertinenti titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.) dovranno essere ottenuti prima dell'esecuzione dei lavori e gli estremi del rilascio dichiarati nella domanda di pagamento dello stato avanzamento lavori (SAL) o di saldo dell'investimento interessato.

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi:

Le domande di aiuto o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal richiedente o dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati, in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso.

Delega, variazioni, integrazioni e modalità di comunicazione

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere alla competente Struttura Decentrata Agricoltura provinciale una specifica nota, sottoscritta nei modi sotto indicati, contenente:

- a) i dati del soggetto che ha accettato la delega;
- b) le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica.

La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredata di documento di identità del medesimo ai sensi dell'art. 38, comma 3bis del DPR n. 445/2000, con le modalità previste dallo stesso articolo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori le eventuali necessarie variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata (5).

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità; in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Le comunicazioni del beneficiario devono essere effettuate mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione come di seguito specificato.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il **termine di 20 giorni** entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, esclusivamente attraverso il SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva), dalla data di invio della PEC⁶.

⁵ Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione dell'elenco delle domande ammissibili e non ammissibili disciplinate al paragr...7.1. del presente avviso.

⁶ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande di aiuto sono relativi agli elementi anagrafici, tecnici e catastali della domanda e di incrocio con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi **che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli**.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di **90 giorni** decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

I controlli amministrativi sono inoltre volti a definire che la spesa relativa a ciascun intervento richiesto risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi del ripristino del potenziale produttivo.

I controlli riguardano in particolare:

- 1) la verifica della rispondenza dei parametri indicati ai paragrafi 5 del presente avviso;
- 2) La congruità e ragionevolezza dei costi, a seconda dei casi, in base a:
 - a) computi metrici estimativi completi di misure analitiche per la quantificazione dei lavori, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari dei prezzi regionali di riferimento, anche tramite analisi dei prezzi (Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici o prezzario delle opere del PSR Marche) vigenti al momento della presentazione della domanda;
 - b) applicazione dei costi del prezzario regionale ove compatibili (DGR DGR n. 647 del 03/06/2020 come modificata DGR 799/2020, DGR n. 1138/2021, DGR n.1350/2021, DGR n. 324 del 28/03/2022 e DGR n. 364 del 4/04/2022e ss. mm e ii);
 - c) comparazione di preventivi di fornitori in concorrenza (cfr definizioni);
 - d) perizia giurata;
 - e) verifica della documentazione fiscale probante l'esecuzione della lavorazione, la riparazione o l'acquisto del materiale qualora sia stata effettuata prima della presentazione della domanda.

Visite aziendali

E' data facoltà all'istruttore di effettuare visite in situ per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, in particolare:

- a) per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- b) per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- c) per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura.

Durante la visita in situ potranno essere verificate anche:

- a) la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- b) le altre situazioni che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- a. degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- b. del contributo concedibile;
- c. del termine entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame al Comitato di Coordinamento di Misura.

6.2.3 Richiesta di riesame

Entro e non oltre venti giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente, esclusivamente tramite SIAR, può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM7), attraverso la presentazione di memorie scritte.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di richiesta di riesame o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC funzionante) dalla data di invio della PEC.

Le istanze vanno indirizzate al CCM della misura di aiuto.

Esse saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione dell'elenco delle domande ammissibili e non ammissibili.

Provvedimento di non ammissibilità

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di attuazione della misura di aiuto, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- c) ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- d) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione dell'elenco domande ammissibili

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regionale di misura predispone l'elenco delle domande dichiarate ammissibili.

Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare tutte le domande si determina la riduzione proporzionale del contributo spettante ad ogni domanda ammissibile (disponibilità finanziaria assegnata dal riparto ministeriale/somma del contributo ammissibile di tutte le domande = valore del contributo ridotto domanda/valore del contributo domanda)

L'elenco delle domande ammissibili con il relativo contributo è approvato con decreto del dirigente responsabile dell'attuazione della misura di aiuto.

6.2.5 Pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione delle domande ammesse con il relativo importo di finanziamento è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n.573/16 e DGR1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo

⁷ Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata all'evento di riferimento.

La comunicazione di finanziabilità sono inviate a firma del Responsabile regionale della misura di aiuto.

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento qualunque interessato può proporre:

- e) ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- f) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

7. Fase di realizzazione e pagamento

La Regione Marche riceve le domande di pagamento dei beneficiari, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo.

7.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare **non più di due richieste di variante** al progetto finanziato. In tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario che deve essere oggetto di separata richiesta.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile purché NON siano tali da inficiare la finanziabilità stessa, quali:

- a) modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- b) modifiche della tipologia di investimento approvata;
- c) cambio del beneficiario, del rappresentante legale o del soggetto da questi delegato. Il subentro nella titolarità è consentito per casi eccezionali, debitamente motivati (es: gravi dissesti finanziari, trasformazione della ragione sociale, scadenza del mandato pro tempore, ecc.) alle seguenti condizioni:
 - che il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti;
 - che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione dell'aiuto, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo successivo all'ultimazione del progetto;
 - in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere l'aiuto solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile.

▪ *Presentazione delle domande di variazione progettuale*

Le domande di variante possono essere presentate solo tramite SIAR all'indirizzo: <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> . Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è previsto l'obbligo della comunicazione della variante prima della sua realizzazione. Tali modifiche quindi possono essere eseguite senza preventiva autorizzazione sotto la responsabilità del beneficiario, ma devono comunque essere comunicate prima della domanda di pagamento del saldo per l'istruttoria che ne valuterà l'ammissibilità.

Le varianti approvate, ma eseguite in maniera difforme, corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al progetto esecutivo finanziato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa, il contributo viene ricalcolato.

La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco.

▪ *Documentazione da allegare alla variante*

Alla domanda di variante deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- ✓ relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato. Nel caso in cui la variante interessi anche opere edili la corrispondente relazione sarà sottoscritta dal tecnico progettista o da professionista abilitato;
- ✓ apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante, come previsto dal sistema SIAR;
- ✓ un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal sistema SIAR.

▪ *Istruttoria delle domande*

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di **30** giorni dal ricevimento della domanda di variante ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa della variante del progetto approvato e la sua compatibilità con l'avviso, soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- ✓ la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- ✓ la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- ✓ la variante non comporti la modifica delle condizioni di accesso.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel caso di parziale o totale inammissibilità la comunicazione del responsabile provinciale al beneficiario dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM.

Il Dirigente responsabile dell'attuazione della misura di aiuto adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali

Sono da considerarsi "**modifiche progettuali non sostanziali**", i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa.

A titolo esemplificativo possono considerarsi tali:

1. le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative nel rispetto del criterio della ragionevolezza e congruità della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato;
2. il cambio della sede dell'investimento qualora interessi una superficie o un bene nelle disponibilità del beneficiario, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità e inammissibilità all'aiuto della spesa;
3. le soluzioni tecniche migliorative e le trasformazioni di dettaglio tali da non richiedere permesso a costruire;
4. modifiche/aggiornamento della versione del modello di macchinario/impianto purché coerenti con le caratteristiche tecniche che lo hanno reso finanziabile.

Per le modifiche progettuali non sostanziali non sussiste l'obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

7.3 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)

E' possibile presentare richieste di liquidazione dell'aiuto corrispondenti ai lavori parzialmente eseguiti.

Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere **richiesto fino a 2 volte**.

L'acconto su SAL potrà essere di importo compreso fra 30% e 80% del contributo concesso, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata.

▪ *Presentazione delle domande (di pagamento di acconto su SAL)*

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> fino a 30 giorni prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione.

Oltre ai dati identificativi del richiedente la domanda di pagamento deve contenere la seguente dichiarazione sottoscritta dal beneficiario ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni:

- dichiarazione che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici oppure quali sono gli aiuti cumulati, ivi compreso il credito di imposta.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- a) Stato di avanzamento analitico dei lavori, completo di Computo metrico contenente idoneo prospetto di confronto con quello estimativo ammesso a finanziamento, dei codici di riferimento delle voci di spesa del prezzario regionale utilizzato;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000 con copia documento di identità), di asseverazione del tecnico progettista-direttore dei lavori relativa alla computazione dei lavori concernente la domanda di contributo, ove si dichiara che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme cogenti e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dalle Autorità competenti (vincoli idrogeologici, urbanistico-edilizi, ambientali e paesaggistici e relative autorizzazioni con eventuali prescrizioni esecutive), redatta secondo lo schema predisposto (allegato 2);
- c) Fatture: le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare la codifica costituita dall'ID domanda SIAR. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (SdI);
- d) copia delle contabili dei pagamenti effettuati tramite conto dedicato:

- a. Copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento.
- b. **Assegno**: copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento delle opere rendicontate. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile⁸”;
- c. Carta di credito e/o Bancomat. Per tale modalità di pagamento occorre produrre l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. In caso di Carta di credito fa fede il giorno di utilizzo e non di accredito sul conto corrente. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, riportante i dati necessari a consentire i controlli previsti per il rilascio della Comunicazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” (allegato 3).

Le spese sostenute dal richiedente successivamente all' evento ma prima della presentazione della domanda di aiuto ai sensi del presente atto possono essere ammesse anche senza l'utilizzo del conto corrente dedicato.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall’art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale (allegato 3).

▪ *Istruttoria delle domande (di pagamento di acconto su SAL)*

Le verifiche vengono svolte nell’arco temporale di 45 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di SAL e consistono nel:

- verificare la presenza, l’adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti e la sottoscrizione del tecnico progettista direttore dei lavori;
- verificare che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata.

Il computo metrico del SAL, in quanto asseverato timbrato e sottoscritto dal direttore dei lavori, sarà oggetto di verifica puntuale solo qualora emergano evidenti difformità:

⁸ Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola “non trasferibile” se il loro importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00. Rileva quindi l’importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell’arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma). Quindi se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00, devono essere “non trasferibili”, anche se di importo singolarmente inferiore ad € 1.000,00. Qualora siano richiesti moduli di assegni in forma libera, dietro una specifica richiesta scritta da parte del soggetto interessato alla banca o pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun modulo richiesto in forma libera, tali assegni potranno essere girati solo se il loro importo è inferiore ad € 1.000,00. E’ necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario: sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere dall’importo). **Commento riassuntivo delle nuove disposizioni stabilite con il testo legislativo sotto indicato a partire dal 31.1.2012** (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1) (2). Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.)

- del progetto autorizzato rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo;
- della descrizione presente nei giustificativi di spesa rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo.

La spesa riconosciuta per il SAL sarà rappresentata in ogni caso dalla minor somma tra il valore stabilito dai prezziari e il valore riportato nei documenti giustificativi di spesa al netto dell'IVA.

7.4 Domanda di pagamento di saldo

▪ *Presentazione delle domande (di pagamento di saldo)*

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> **entro e non oltre 12 mesi** dalla data della comunicazione di finanziabilità, salvo proroga di cui al punto 7.5.3.

Oltre ai dati identificativi del richiedente la domanda di pagamento deve contenere la seguente dichiarazione sottoscritta dal beneficiario ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni:

- dichiarazione che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici oppure quali sono gli aiuti cumulati, ivi compreso il credito di imposta.

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione, qualora pertinente in relazione agli investimenti della domanda di aiuto ammessa a contributo, da presentare tramite SIAR:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori del completamento delle opere finanziate e che i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato ed ove si dichiara che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme cogenti e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dalle Autorità competenti (vincoli idrogeologici, urbanistico-edilizi, ambientali e paesaggistici e relative autorizzazioni con eventuali prescrizioni esecutive), redatta secondo lo schema predisposto (allegato 4);
- Computo metrico consuntivo, contenente idoneo prospetto di confronto con quello estimativo ammesso a finanziamento, completo dei codici di riferimento delle voci di spesa del prezzo regionale utilizzato, timbrato e sottoscritto dal Direttore dei lavori;
- Elaborati grafici utili alla verifica dei documenti contabili, timbrati e sottoscritti dal Direttore dei lavori;
- Fatture: le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda SIAR. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (Sdi);
- copia del registro IVA sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente/ditta beneficiaria o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziazione delle fatture rendicontate;
- documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione;
- copia dei documenti contabili dei pagamenti effettuati. Per le modalità di pagamento ammesse (cfr. paragrafo 7.3. punto d) del presente avviso);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, riportante i dati necessari a consentire i controlli previsti per il rilascio della Comunicazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e

delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" (allegato 3).

Le spese sostenute dal richiedente successivamente all' evento ma prima della presentazione della domanda di aiuto ai sensi del presente atto possono essere ammesse anche senza l'utilizzo del conto corrente dedicato.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale (allegato 3).

▪ *Istruttoria delle domande (di pagamento di saldo)*

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

4. l'effettuazione di un sopralluogo inteso a verificare in situ:

1. l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti, ammessi a contributo e rendicontati;
2. la verifica delle condizioni di accesso;
3. il rispetto delle prescrizioni e dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma d'investimento.

Economie di spesa

Per Economie di spesa si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del medesimo investimento ammesso all'aiuto. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione preventiva.

Parziale esecuzione dei lavori

In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, dovrà essere verificata la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale sarà pronunciata la decadenza del lotto in questione.

Nel caso in cui sia riconosciuta la funzionalità di una porzione di investimento, fatte salve le ulteriori verifiche rispetto alle condizioni di ammissibilità, è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute di tale porzione di investimento.

Saranno infine effettuate eventuali compensazioni con gli acconti precedentemente erogati.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità, ma la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore al contributo da erogare, le somme non impiegate costituiranno economie.

Le verifiche vengono svolte entro 75 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

▪ *Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.*

Il termine per l'ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato in **12 mesi** dalla data di comunicazione di finanziabilità.

È possibile richiedere una proroga motivata fino a 12 mesi.

La richiesta va presentata tramite SIAR allegando una relazione dalla quale risulti:

- i motivi che hanno determinato il ritardo;
- le misure che il beneficiario dell'aiuto intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
- il nuovo cronoprogramma degli interventi.

Ai sensi dell'art. 37 del Reg. (UE) n. 2022/2472 gli aiuti sono versati entro i quattro anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento, pertanto non sono concesse proroghe che prevedano il termine, per l'ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione, ricadente nel periodo dei 120 giorni antecedenti alla scadenza del quarto anno successivo alla data in cui si è verificato l'evento.

7.5 Impegni dei richiedenti

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto il richiedente si impegna a:

- a) Realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità della misura e coerente con il progetto ammesso a contributo;
- b) rendere noto alla Struttura decentrata agricoltura competente per territorio ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli interventi autorizzati;
- c) presentare la rendicontazione entro la data comunicata con la finanziabilità della domanda di aiuto, ferma restando l'eventuale proroga richiesta e concessa;
- d) garantire la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati approvati e la loro non alienazione per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale (Decreto del Dirigente);
- e) conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
- f) consentire l'accesso alle aree ed alle sedi del beneficiario ed un'agevole consultazione della documentazione da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- g) restituire senza indugio le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie.

7.6 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare, tramite SIAR, al CCM memorie scritte entro il termine perentorio di 10 giorni indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i 20 giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

1. ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

7.7 Informativa trattamento dati personali e pubblicità⁹

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono la concessione di contributi a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura e relative deroghe e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è rappresentata dal d.lgs del 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche e integrazioni, oltre le specifiche norme di attuazione che rappresentano la base giuridica dello specifico regime di aiuto o successive modificazioni e integrazioni: vedi Reg. (UE) 2472/2022.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

⁹ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)